

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1171/87 del Consiglio, del 28 aprile 1987, relativo alla conclusione dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau** 1
 - Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau 3
 - Protocollo che fissa i diritti e la compensazione per il periodo compreso tra il 16 giugno 1986 e il 15 giugno 1989 10
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1172/87 del Consiglio, del 28 aprile 1987, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti supplementari di catture per le navi che pescano nelle acque della Svezia** 11
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1173/87 del Consiglio, del 28 aprile 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati** 13
 - Regolamento (CEE) n. 1174/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 14
 - Regolamento (CEE) n. 1175/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 16
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1176/87 della Commissione, del 28 aprile 1987, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 18
 - Regolamento (CEE) n. 1177/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali 21
 - Regolamento (CEE) n. 1178/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 23

Regolamento (CEE) n. 1179/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, relativo al rilascio, il 30 aprile 1987, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi	26
* Regolamento (CEE) n. 1180/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/79 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli	27
* Regolamento (CEE) n. 1181/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2220/85 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli	31
Regolamento (CEE) n. 1182/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	33
Regolamento (CEE) n. 1183/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	37
Regolamento (CEE) n. 1184/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	40
Regolamento (CEE) n. 1185/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	42
Regolamento (CEE) n. 1186/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie	44
Regolamento (CEE) n. 1187/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro	46
Regolamento (CEE) n. 1188/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1082/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie)	47
Regolamento (CEE) n. 1189/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1099/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)	48
Regolamento (CEE) n. 1190/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	49
Regolamento (CEE) n. 1191/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86	50
Regolamento (CEE) n. 1192/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	51
* Regolamento (CEE) n. 1193/87 della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche	52

Commissione

87/246/CEE :

Decisione della Commissione, del 10 aprile 1987, che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 697/87 relativa alla fornitura di una partita di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 53

87/247/CEE :

Decisione della Commissione, del 10 aprile 1987, che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 840/87 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 54

87/248/CEE :

Decisione della Commissione, del 10 aprile 1987, che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 839/87 relativa alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare 55

87/249/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 aprile 1987, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe 56

87/250/CEE :

* **Direttiva della Commissione, del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale 57**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1171/87 DEL CONSIGLIO
del 28 aprile 1987**

relativo alla conclusione dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 167, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la Comunità e la Repubblica di Guinea-Bissau hanno condotto negoziati in conformità dell'articolo 17, secondo comma dell'accordo sulla pesca al largo della costa di Guinea-Bissau ⁽³⁾, per determinare le modifiche o le aggiunte da introdurre in detto accordo alla fine del secondo periodo triennale di applicazione del medesimo;

considerando che, in seguito ai suddetti negoziati, il 22 maggio 1986 è stato siglato un accordo recante seconda modifica dell'accordo sulla pesca;

considerando che, conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione, spetta al Consiglio determinare le modalità appropriate affinché gli interessi delle Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nella fattispecie, determinare le modalità in questione;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo tra la Comunità econo-

mica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 e, nella misura necessaria all'applicazione dello stesso, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca sono anche applicabili alle navi battenti bandiera della Spagna, registrate, in modo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base) nelle isole Canarie, secondo le condizioni definite nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie ⁽⁴⁾.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e procede alla notifica prevista all'articolo 2 dell'accordo ⁽⁵⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. C 197 del 6. 8. 1986, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 283 del 10. 11. 1986, pag. 104.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretario generale del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMÆKER

ACCORDO

che modifica per la seconda volta l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau

Articolo 1

L'allegato di cui all'articolo 5 e il protocollo di cui all'articolo 9 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau, firmato il 27 febbraio 1980, sono sostituiti dai testi allegati al presente accordo.

L'accordo in forma di scambi di lettere n. 1 e n. 2, firmato il 27 febbraio 1980 relativo all'accordo di pesca di cui al primo comma, è abrogato.

Articolo 2

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese, ogni testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Esso si applica dal 16 giugno 1986 al 15 giugno 1989.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA-BISSAU APPLICABILI ALLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ**A. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze**

Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che consentono alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità di pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau sono le seguenti:

Le competenti autorità comunitarie presentano al segretariato di Stato per la pesca della Repubblica di Guinea-Bissau, tramite la delegazione della Commissione nello stesso paese, una domanda per ciascuna nave che intenda pescare a norma dell'accordo almeno trenta giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

Le domande sono presentate conformemente ai formulari appositi forniti dal governo della Repubblica di Guinea-Bissau, il cui modello figura in appresso.

Ogni domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento per il periodo di validità.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo, le licenze sono valide per periodi trimestrali, semestrali o annuali.

La licenza deve essere tenuta a bordo della nave in qualsiasi momento.

1. Disposizioni da applicare alle navi per la pesca a strascico

a) I canoni per le licenze annuali sono stabiliti come segue:

100 ECU/tsl all'anno per le navi adibite alla pesca di pesci;

116 ECU/tsl all'anno per le navi adibite alla pesca di cefalopodi;

133 ECU/tsl all'anno per le navi adibite alla pesca di gamberetti.

Per la consegna delle licenze le navi devono accedere al porto di Bissau.

b) In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 dell'accordo e su richiesta dell'armatore, i canoni annuali possono essere pagati per trimestre o per semestre; in tal caso essi sono maggiorati rispettivamente del 5 e del 3%.

Alle domande deve essere allegata la ricevuta di versamento di una garanzia bancaria, domiciliata presso la Banque Nationale de Paris, a favore della BNGB/Segretariato di Stato per la pesca, d'importo pari al canone dovuto per il periodo non coperto dal pagamento. Se la licenza non è utilizzata, la garanzia bancaria rimane di spettanza delle autorità della Guinea-Bissau.

c) I canoni per le licenze semestrali sono stabiliti come segue:

57,5 ECU/tsl per semestre per le navi adibite alla pesca di pesci;

66,5 ECU/tsl per semestre per le navi adibite alla pesca di cefalopodi;

76,5 ECU/tsl per semestre per le navi adibite alla pesca di gamberetti.

I canoni per le licenze trimestrali sono stabiliti come segue:

30 ECU/tsl per trimestre per le navi adibite alla pesca di pesci;

35 ECU/tsl per trimestre per le navi adibite alla pesca di cefalopodi;

40 ECU/tsl per trimestre per le navi adibite alla pesca di gamberetti.

d) Le navi per la pesca a strascico autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau contribuiscono all'approvvigionamento ittico della popolazione locale sbarcando per trimestre rispettivamente:

— le navi adibite alla pesca di pesci: 20 kg di pesce per tsl,

— le navi adibite alla pesca di cefalopodi: 16 kg di pesce per tsl,

— le navi adibite alla pesca di gamberetti: 14 kg di pesce per tsl,

al prezzo fissato dal segretariato di Stato per la pesca, di comune accordo con l'armatore, sulla base dei prezzi corrispondenti per qualità di pesce sui mercati di Dakar e di Conakry in collaborazione con la delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Guinea-Bissau.

In caso di rinnovo della licenza, il canone può essere ridotto in conformità a concorrenza del valore del pesce sbarcato.

Gli sbarchi possono essere effettuati in forma individuale o collettiva.

Chiunque non rispetti l'obbligo di sbarco si espone alle seguenti sanzioni da parte delle autorità della Guinea-Bissau:

- penale di 1 000 ECU per tonnellata non sbarcata e
- ritiro e rifiuto di rinnovo della licenza per la nave in causa o per un'altra nave armata dallo stesso armatore.

e) *Catture accessorie*

Le navi adibite alla pesca di cefalopodi e quelle adibite alla pesca di pesci non possono pescare ciascuna come catture accessorie più di cinque tonnellate di gamberetti all'anno.

Per le catture accessorie che superano questo limite, gli armatori devono pagare al segretariato di Stato per la pesca un importo pari al 50 % del valore commerciale al prezzo fissato secondo la procedura di cui alla lettera d).

Per gli altri crostacei, le disposizioni relative alle catture accessorie potranno essere fissate nella prossima riunione della commissione mista.

2. *Disposizioni da applicare alle tonniere e alle navi per la pesca a palangari*

- a) I canoni sono fissati a 20 ECU per tonnellata pescata nella zona di pesca della Guinea-Bissau.
- b) Le licenze per le tonniere e per le navi adibite alla pesca a palangari vengono rilasciate previo versamento al segretariato di Stato per la pesca di un importo globale e forfettario di 35 000 ECU, equivalente a canoni per:
 - 1 600 tonnellate di tonno pescato all'anno per i pescherecci con sciabica,
 - 100 tonnellate di tonno pescato all'anno per i pescherecci con lenze a canna,
 - 50 tonnellate di pesce spada pescato all'anno per i pescherecci con palangari.

Alla fine di ogni anno la Commissione delle Comunità europee effettua un computo provvisorio dei canoni dovuti per la campagna sulla base delle dichiarazioni di cattura rilasciate dagli importatori e comunicate simultaneamente alle autorità della Guinea-Bissau e ai servizi competenti della Commissione. L'importo corrispondente è versato dagli armatori al segretariato di Stato per la pesca entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il computo definitivo dei canoni dovuti viene effettuato dalla Commissione tenendo conto della verifica del volume delle catture effettuate da un organismo scientifico specializzato nella regione. Il computo suddetto viene comunicato alle autorità della Guinea-Bissau e notificato agli armatori, che dispongono di un termine di trenta giorni per assolvere i propri obblighi finanziari.

Tuttavia, se il computo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsabile.

- c) Le competenti autorità della Guinea-Bissau esaminano ciascuna domanda di licenza per accertarsi che sia conforme alle disposizioni dell'accordo nonché alla legislazione della Guinea-Bissau.

Le competenti autorità della Guinea-Bissau informano le autorità comunitarie di dette decisioni.

- d) Se in sede di esame delle domande e di rilascio delle licenze emergono difficoltà o necessità di ulteriori informazioni, si svolgono consultazioni tra i rappresentanti delle parti contraenti, in particolare tramite il segretariato di Stato per la pesca e la delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Guinea-Bissau.

B. Dichiarazione delle catture

1. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Bissau nell'ambito dell'accordo sono tenute a comunicare al segretariato di Stato per la pesca una dichiarazione di cattura conforme al modello accluso.

Dette dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta per trimestre.

In caso di mancata osservanza di questa disposizione, il governo della Guinea-Bissau si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino all'espletamento della formalità.

2. Tutte le navi della Comunità che pescano nella zona di pesca della Guinea-Bissau consentono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento delle sue funzioni a qualsiasi funzionario della Guinea-Bissau incaricato dell'ispezione e del controllo.

C. Borse di formazione

Le due parti concordano che il miglioramento della competenza e delle conoscenze da parte delle persone addette alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della cooperazione. A tal fine, la Comunità faciliterà l'accoglienza dei cittadini della Guinea-Bissau negli istituti degli Stati membri e metterà a loro disposizione, nel periodo dal 16 giugno 1986 al 15 giugno 1989, sedici borse di studio e di formazione della durata massima di cinque anni nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche riguardanti la pesca. L'importo equivalente ad una di queste borse di cinque anni sarà destinato a coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali nel settore della pesca.

D. Imbarco di marinai

Gli armatori che hanno ottenuto le licenze di pesca previste nell'accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Guinea-Bissau alle condizioni e nei limiti seguenti:

1. Ciascun armatore di una nave per la pesca a strascico si impegna ad assumere:
 - un pescatore per le navi inferiori a 200 tsl,
 - due pescatori per le navi da 200 a 300 tsl,
 - tre pescatori per le navi superiori a 300 tsl,conformemente alla tabella dei salari della Guinea-Bissau.
2. Gli armatori di tonniere e di pescherecci con palangari si impegnano ad assumere cittadini della Guinea-Bissau a bordo di queste navi o nei posti di lavoro idonei a terra che saranno stati approvati dalle autorità della Guinea-Bissau. Il numero di questi impieghi e la rispettiva durata vengono determinati globalmente tenendo conto dell'importanza dell'attività di queste navi nella zona di pesca della Guinea-Bissau e dell'impiego di personale di altre nazionalità di paesi le cui zone di pesca sono frequentate dalle navi suddette.
3. I contratti di lavoro dei pescatori sono stipulati a Bissau tra i rappresentanti dell'armatore e il pescatore con l'accordo del segretariato di Stato per la pesca. I contratti includono il regime sociale cui è soggetto il marinaio (in particolare assicurazione sulla vita, infortuni, malattia).

E. Imbarco di osservatori

Ciascun peschereccio accoglie un osservatore designato dal segretariato di Stato per la pesca. Il capitano facilita i compiti dell'osservatore che beneficia del trattamento riservato agli ufficiali della nave. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del governo della Guinea-Bissau.

REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU
SEGRETARIATO DI STATO DELLA PESCA

FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZA DI PESCA (1)

1. Durata della validità : dal al
2. Nome della nave :
3. Nome dell'armatore :
4. Porto e n. di immatricolazione :
5. Tipo di pesca :
6. Maglie autorizzate :
7. Lunghezza della nave :
8. Larghezza :
9. Stazza lorda :
10. Capacità delle stive :
11. Potenza del motore :
12. Tipo di costruzione :
13. Effettivo normale dell'equipaggio della nave :
14. Attrezzature radioelettriche :
15. Nome del capitano :

Le suddette informazioni sono fornite sotto l'intera responsabilità dell'armatore o del suo rappresentante.

Data della domanda :

(1) La domanda originale è redatta in lingua portoghese e francese.

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL LIBRO DI BORDO

Ogni capitano è responsabile dei dati forniti mensilmente al segretariato di Stato della pesca. Egli redigerà questo libro di bordo con spirito di franca cooperazione.

Sono richieste le seguenti indicazioni :

1. Mese : Anno :
2. Nome della nave :
Nazionalità (bandiera) :
3. Potenza del motore in CV :
Tonnellaggio di stazza lorda (tsl) :
4. Metodo di pesca (strumento) :
Porto di sbarco :

La tabella statistica delle catture e dell'attività è divisa in due parti :

Nella prima parte sono richiesti i dati giornalieri relativi all'attività di pesca (ogni riga orizzontale corrisponde ai dati di un giorno). Il primo foglio sarà utilizzato per i primi 15 giorni del mese ed il secondo foglio per gli ultimi 15 giorni.

Il capitano dovrà indicare con longitudine e latitudine la zona in cui pesca. Egli indicherà ogni giorno il numero di pescate ed il totale delle ore di pesca.

La seconda parte del foglio riguarda i dati delle catture in chilogrammi o in tonnellate. Precisare se si tratta di chilogrammi o di tonnellate. Il capitano troverà 7 colonne. Ogni colonna deve corrispondere a una specie. Saranno considerate soltanto le 6 specie più importanti. La colonna che precede il totale sarà riservata all'insieme delle altre specie (totale di dette specie) e porterà il nome « varie ».

I fogli mensili, debitamente compilati, saranno trasmessi ogni mese al segretariato di Stato della pesca per le navi che sbarcano le loro catture a Bissau. Per le altre navi, i fogli mensili, debitamente compilati, del libro di bordo saranno inviati al segretariato di Stato della pesca ogni 3 mesi.

PROTOCOLLO

che fissa i diritti e la compensazione per il periodo compreso tra il 16 giugno 1986 e il 15 giugno 1989

Articolo 1

Per un periodo di tre anni a decorrere dal 16 giugno 1986, i limiti di cui all'articolo 4 dell'accordo sono stabiliti come segue:

1. Navi per la pesca a strascico: 11 000 tsl al mese in media annua.
2. Tonniere (congelatrici) con sciabica: 45 navi (900 tsl di media).
3. Tonniere con lenze a canna (pesce fresco): 25 navi (130 tsl di media).
4. Navi per la pesca a palangari: 6 navi (160 tsl di media).

Articolo 2

La compensazione finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata, per il periodo contemplato nell'articolo 1 del presente protocollo, a 7 500 000 ECU pagabili in tre rate annuali.

Articolo 3

La destinazione della compensazione di cui all'articolo 2 è di esclusiva competenza del governo della Guinea-Bissau.

I fondi di compensazione saranno versati su un conto a nome del segretariato di Stato per la pesca.

Articolo 4

I diritti di pesca di cui all'articolo 1, punto 1, possono essere aumentati, su richiesta della Comunità, per quote successive di 1 000 tsl al mese di media annua. In tal caso la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 è maggiorata proporzionalmente pro rata temporis.

Articolo 5

La Comunità partecipa inoltre, con un importo di 400 000 ECU, al finanziamento di un programma scientifico guineano destinato ad assicurare il funzionamento del laboratorio di biologia marina e a migliorare la conoscenza delle risorse della pesca nella zona economica esclusiva della Guinea-Bissau.

Tale somma è messa a disposizione del segretariato di Stato per la pesca.

Le autorità competenti della Guinea-Bissau trasmettono ai servizi della Commissione delle Comunità europee una relazione succinta sull'impiego della somma suddetta.

Articolo 6

La mancata esecuzione, da parte della Comunità, dei versamenti previsti dal presente protocollo comporta la sospensione dell'accordo di pesca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1172/87 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1987

che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti supplementari di catture per le navi che pescano nelle acque della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e il Regno di Svezia hanno siglato un accordo sui reciproci diritti di pesca per il 1987, concernente in particolare l'assegnazione di taluni contingenti di cattura per le navi della Comunità nella zona di pesca della Svezia; che il regolamento (CEE) n. 4036/86⁽³⁾ ha ripartito tali contingenti di cattura;considerando che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, la Comunità e il Regno di Svezia hanno, in particolare, concluso un accordo in forma di scambio di lettere sull'agricoltura e la pesca⁽⁴⁾; che con tale scambio di lettere il Regno di Svezia s'impegna, fra l'altro, ad accordare alla Comunità contingenti di cattura per i merluzzi bianchi e le aringhe nella zona di pesca svedese del Mar Baltico, in aggiunta alle possibilità di pesca concordate annualmente nell'ambito dell'accordo di pesca tra la Comunità e il Regno di Svezia;

considerando che il governo svedese, con notifica datata 20 gennaio 1987, ha informato la Comunità in merito ai contingenti di cattura supplementari per il 1987;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare in particolare le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture; che, a norma dell'articolo 4 del suddetto regolamento, la parte disponibile per la Comunità è ripartita tra gli Stati membri;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono sottoposte alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4027/86⁽⁶⁾;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 1987 le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione della Svezia in materia di pesca, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato, senza pregiudizio delle catture già autorizzate dal regolamento (CEE) n. 4036/86 per lo stesso periodo.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 83.⁽⁴⁾ GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 90.⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 1 per il 1987

(in tonnellate)

Specie	Divisioni CIEM	Contingenti	Assegnazioni	
Merluzzo bianco	III d	2 500	Danimarca	1 830
			R.f. di Germania	670
Aringa	III d	1 500	Danimarca	855
			R.f. di Germania	645

REGOLAMENTO (CEE) N. 1173/87 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1985/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che a decorrere dal 1° maggio 1987 conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 le imprese di trasformazione di foraggi essiccati possono approvvigionarsi da intermediari che abbiano concluso contratti con i produttori; che è pertanto necessario modificare le norme generali del regime di aiuto per i foraggi essiccati stabilito dal regolamento (CEE) n. 1417/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 943/87⁽⁴⁾, adeguando la formulazione dell'articolo 7 del citato regolamento e precisando la natura delle garanzie che gli intermediari devono offrire,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 7

1. I contratti con i produttori di foraggi da essiccare, previsti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1117/78, quando hanno per oggetto l'acquisto di prodotti da parte di un'impresa di trasformazione, o, eventualmente, da parte di un acquirente

riconosciuto in virtù dell'articolo 8 bis, contengono almeno:

- il prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi e, se del caso, essiccati al sole,
- la superficie il cui raccolto deve essere consegnato,
- le modalità di consegna e di pagamento.

2. Qualora i contratti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 siano contratti di lavorazione per conto terzi relativi alla trasformazione dei foraggi conferiti dal produttore, è necessario che essi contengano almeno l'indicazione della superficie il cui raccolto deve essere consegnato ed una clausola che prevede l'obbligo, per l'impresa di trasformazione, di versare al produttore l'importo degli aiuti previsti agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, da essa percepiti per i quantitativi trasformati in virtù dei contratti di cui trattasi ».

2) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 8 bis

Le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78, presso le quali le imprese di trasformazione possono approvvigionarsi, sono acquirenti riconosciuti dall'organismo competente dello Stato membro in cui i foraggi sono raccolti, alle condizioni stabilite in base alla procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Gli acquirenti riconosciuti tengono un registro dei quantitativi di foraggi acquistati giornalmente da ciascun produttore e venduti a ciascuna impresa di trasformazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4.
⁽³⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1174/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 910/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 aprile 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.
⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	14,16	199,63
10.01 B II	Frumento duro	49,60	260,78 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	43,23	182,99 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	41,50	193,96
10.04	Avena	99,79	153,98
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	2,43	182,37 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁸⁾
10.07 A	Grano saraceno	41,50	128,86
10.07 B	Miglio	41,50	151,67 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	27,41	190,82 ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	41,50	69,36 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	35,25	294,91
11.01 B	Farine di segala	75,95	271,61
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	90,63	417,17
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	35,41	315,84

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1175/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1987

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 910/87 ⁽⁴⁾; in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 aprile 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.
⁽⁵⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		4	5	6	7
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		4	5	6	7	8
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1176/87 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 1987****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3502/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,
considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;
considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono

stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 9.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 } 07.01-15 }	07.01 A II	Patate di primizia	36,34	1 565	284,42	75,51	251,60	5 583	28,24	53 884	85,17	25,50
1.12	ex 07.01-21 } ex 07.01-22 }	ex 07.01 B I	Broccoli	123,72	5 330	968,36	257,10	856,62	19 010	96,17	183 459	289,97	86,82
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	41,22	1 772	322,69	85,59	285,00	6 316	32,06	61 054	96,57	29,13
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	81,29	3 502	636,28	168,93	562,86	12 491	63,19	120 546	190,53	57,05
1.20	07.01-31 } 07.01-33 }	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	70,40	3 033	551,05	146,30	487,46	10 818	54,73	104 398	165,01	49,41
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	40,67	1 748	318,40	84,46	281,22	6 232	31,63	60 243	95,28	28,74
1.28	07.01-41 } 07.01-43 }	07.01 F I	Piselli	113,38	4 885	887,45	235,62	785,04	17 422	88,14	168 130	265,75	79,57
1.30	07.01-45 } 07.01-47 }	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	121,59	5 238	951,67	252,67	841,85	18 682	94,52	180 297	284,98	85,33
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	30,82	1 328	241,26	64,05	213,42	4 736	23,96	45 709	72,24	21,63
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	28,27	1 218	221,28	58,75	195,74	4 344	21,97	41 922	66,26	19,84
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	77,43	3 336	606,02	160,90	536,09	11 897	60,19	114 812	181,47	54,33
1.60	ex 07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle cipolle selvatiche e dalle barbatelle mangerecce	27,52	1 185	215,40	57,19	190,55	4 228	21,39	40 809	64,50	19,31
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	258,07	11 119	2 019,87	536,29	1 786,78	39 652	200,61	382 668	604,85	181,11
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	30,12	1 297	235,77	62,60	208,56	4 628	23,41	44 668	70,60	21,14
1.80		07.01 K	Asparagi :										
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	274,48	11 826	2 148,30	570,39	1 900,39	42 174	213,37	407 000	643,31	192,63
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	255,43	11 004	1 999,15	530,79	1 768,46	39 246	198,55	378 744	598,65	179,25
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	62,08	2 674	485,87	129,00	429,81	9 538	48,25	92 050	145,49	43,56
1.100	07.01-75 } 07.01-77 }	07.01 M	Pomodori	99,68	4 294	780,19	207,14	690,16	15 316	77,48	147 808	233,62	69,95
1.110	07.01-81 } 07.01-82 }	07.01 P I	Cetrioli	85,46	3 682	668,90	177,60	591,71	13 131	66,43	126 725	200,30	59,97
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	980,32	41 938	7 660,46	2 022,11	6 757,62	146 689	760,37	1 437 668	2 279,32	724,02
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	31,34	1 350	245,33	65,13	217,02	4 816	24,36	46 478	73,46	21,99
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	155,74	6 710	1 218,94	323,63	1 078,28	23 929	121,06	230 930	365,01	109,29
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanzane	74,70	3 218	584,65	155,23	517,19	11 477	58,06	110 764	175,07	52,42
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine	62,15	2 677	486,48	129,16	430,34	9 550	48,31	92 164	145,67	43,62
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbucce e sedani a coste	42,14	1 815	329,82	87,57	291,76	6 474	32,75	62 486	98,76	29,57
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	74,60	3 185	582,47	153,85	512,38	11 235	57,94	109 532	173,25	55,53
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	51,15	2 204	400,39	106,30	354,18	7 860	39,76	75 854	119,89	35,90
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	58,29	2 511	456,22	121,13	403,57	8 956	45,31	86 431	136,61	40,90
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	102,34	4 409	801,02	212,67	708,58	15 725	79,55	151 755	239,86	71,82
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	172,79	7 444	1 352,38	359,06	1 196,32	26 549	134,32	256 212	404,97	121,26
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :										
2.50.1	08.02-02 } 08.02-06 } 08.02-12 } 08.02-16 }		— sanguigne e semi-sanguigne	49,61	2 137	388,31	103,10	343,50	7 623	38,56	73 567	116,28	34,81

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	39,73	1712	311,00	82,57	275,11	6105	30,88	58920	93,13	27,88
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	38,59	1651	301,62	79,61	266,07	5775	29,93	56607	89,74	28,50
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:										
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Monreal e satsuma	45,80	1969	358,52	95,10	316,65	7018	35,62	67834	107,29	32,37
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkings	40,78	1756	319,17	84,74	282,34	6265	31,70	60468	95,57	28,61
2.60.3	08.02.28	08.02 B I	— Clementine	54,64	2354	427,66	113,54	378,31	8395	42,47	81021	128,06	38,34
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	57,03	2457	446,38	118,51	394,87	8763	44,33	84567	133,66	40,02
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	36,88	1589	288,71	76,65	255,39	5667	28,67	54696	86,45	25,88
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o «grapefruits», freschi:										
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	36,27	1562	283,91	75,38	251,15	5573	28,19	53788	85,01	25,45
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	57,14	2461	447,23	118,74	395,62	8779	44,42	84730	133,92	40,10
2.81	ex 08.02-90	ex 08.02 E	Lime e limette	150,41	6480	1177,23	312,56	1041,38	23110	116,92	223028	352,52	105,55
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	114,03	4913	892,53	236,97	789,54	17521	88,64	169092	267,27	80,03
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	101,92	4360	796,49	210,24	702,62	15251	79,05	149480	236,99	75,27
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	61,48	2649	481,24	127,77	425,70	9447	47,79	91171	144,10	43,15
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	67,48	2907	528,15	140,23	467,21	10368	52,45	100060	158,15	47,35
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	137,46	5882	1072,14	284,11	945,48	20833	106,72	202051	321,03	100,59
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	177,21	7618	1386,17	367,91	1224,22	27001	137,71	262089	415,29	125,66
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	171,96	7393	1346,15	357,08	1188,95	26351	133,74	254697	402,86	121,54
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	88,56	3788	692,07	182,68	610,50	13252	68,69	129883	205,92	65,41
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	77,32	3324	605,31	160,56	534,62	11849	60,14	114526	181,15	54,65
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	179,02	7713	1401,17	372,02	1239,48	27507	139,16	265456	419,58	125,63
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	131,10	5608	1024,49	270,43	903,74	19617	101,69	192269	304,83	96,82
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	51,22	2206	400,90	106,44	354,64	7870	39,81	75952	120,05	35,94
2.190		ex 08.09	Meloni:										
2.190.1	ex 08.09-19		— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	104,90	4519	821,04	217,99	726,29	16118	81,54	155548	245,86	73,61
2.190.2	ex 08.09-19		— altri	153,74	6623	1203,27	319,47	1064,42	23621	119,51	227962	360,32	107,89
2.195	ex 08.09-80	ex 08.09	Melegreane	47,87	2048	374,10	98,75	330,01	7163	37,13	70209	111,31	35,35
2.200	08.09-50	ex 08.09	Kiwis	243,55	10493	1906,24	506,12	1686,26	37422	189,33	361141	570,82	170,92
2.202	ex 08.09-80	ex 08.09	Kaki	182,19	7849	1425,93	378,59	1261,39	27993	141,62	270146	427,00	127,85
2.203	ex 08.09-80	ex 08.09	Lychees	255,87	10997	1998,23	531,12	1767,36	38873	198,85	377418	599,90	181,98

REGOLAMENTO (CEE) N. 1177/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	43,77	
	(b) altri	44,77	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4377
B. Zuccheri greggi :			
II. altri :			
(a) zuccheri canditi	40,26 ⁽¹⁾		0,4377
(b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti			
(c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	39,00 ⁽¹⁾		
(d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾		

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1178/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1987

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 6 aprile 1987;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84

consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 6 aprile 1987, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 6 aprile 1987, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 6 aprile 1987, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 6 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 6 aprile 1987

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	7,302 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1633/84.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 6 aprile 1987

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi		
		A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾	C. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾
		Peso vivo	Peso vivo	Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	3,432	1,716	0,343
		Peso netto	Peso netto	Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :			
	1. Carcasse o mezzene	7,302	3,651	0,730
	2. Busto o mezzo busto	5,111		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	8,032		
	4. Coscia intera o mezza coscia	9,493		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	9,493		
	bb) Pezzi disossati	13,290		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
	1. Carcasse o mezzene	5,477		
	2. Busto o mezzo busto	3,834		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	6,025		
	4. Coscia intera o mezza coscia	7,120		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	7,120		
	bb) Pezzi disossati	9,968		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	1. non disossate	9,493		
	2. disossate	13,290		
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :			
	— non disossate	9,493		
	— disossate	13,290		

⁽¹⁾ L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1179/87 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 1987****relativo al rilascio, il 30 aprile 1987, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione istituito dal summenzionato regolamento (CEE) n. 3643/85; che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il secondo trimestre 1987;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi

previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, tutte le domande di titoli possono essere accolte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri rilasciano, il 30 aprile 1987, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 aprile 1987 alle seguenti condizioni:

- a) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- b) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari:
 - del Cile, sono attribuiti integralmente;
 - degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- c) per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari degli altri paesi terzi, sono ridotti del 75 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1180/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/79 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3903/86 ⁽⁴⁾, contiene disposizioni relative all'approvvigionamento di navi e aeromobili;

considerando che i prodotti agricoli utilizzati per l'approvvigionamento delle navi o degli aeromobili nei paesi terzi beneficiano della restituzione minima applicabile a tali prodotti; che per taluni prodotti la restituzione minima equivale alla mancata fissazione della restituzione;

considerando che è auspicabile che i prodotti agricoli utilizzati per l'approvvigionamento delle navi o degli aeromobili beneficino della stessa restituzione indipendentemente dal fatto che la nave o l'aeromobile a bordo dei quali sono consegnati si trovino all'interno o all'esterno della Comunità;

considerando che le consegne per l'approvvigionamento nei paesi terzi possono essere effettuate in maniera diretta o indiretta; che è opportuno prevedere sistemi di controllo adeguati a seconda dal tipo di consegna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2730/79 è modificato come segue:

1. È inserito il seguente articolo 19 quater:

« Articolo 19 quater

1. Ai fini della fissazione del tasso della restituzione da erogare, le consegne per l'approvvigionamento fuori

della Comunità sono assimilate alle consegne di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica a condizione che sia fornita la prova, conformemente al paragrafo 3 che le merci effettivamente portate a bordo corrispondono esattamente a quelle che hanno lasciato il territorio geografico della Comunità a tal fine.

3. a) La prova della consegna diretta a bordo a fini di approvvigionamento è costituita da un documento doganale o da un documento vistato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le merci vengono imbarcate; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per consegna diretta si intende la consegna a bordo di una nave di un contenitore o di una partita indivisa di prodotti.

b) Se i prodotti esportati non sono oggetto di una consegna diretta e sono sottoposti ad un regime di controllo doganale nel paese terzo di destinazione prima di essere consegnati a bordo per l'approvvigionamento, la prova dell'avvenuta immissione a bordo è costituita dai documenti che seguono;

— un documento doganale o un documento vistato dalle autorità doganali del paese terzo che attesti che i prodotti sono stati collocati in un deposito di approvvigionamento e che saranno utilizzati esclusivamente a fini di approvvigionamento; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV e

— un documento doganale o un documento vistato dalle autorità doganali del paese terzo di immissione a bordo che attesti che i prodotti sono stati consegnati a bordo; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV.

c) Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera a) o alla lettera b), secondo trattato, lo Stato membro può accettare un certificato di consegna firmato dal capitano o da un altro ufficiale di servizio, recante il timbro della nave.

Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera b), secondo trattato, lo Stato membro può accettare un certificato di consegna firmato da un dipendente della compagnia aerea, recante il timbro di quest'ultima.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 13.

d) Per essere accettati dagli Stati membri, i documenti di cui sopra devono recare informazioni complete sui prodotti consegnati a bordo e indicare la data della consegna, il nome della nave e la sua bandiera oppure il numero di immatricolazione dell'aeromobile. Per verificare che i quantitativi forniti a fini di approvvigionamento corrispondano al normale fabbisogno dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri della nave o dell'aeromobile considerati, gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni o documenti complementari.

4. La domanda di pagamento deve essere corredata, in tutti i casi, di una copia o fotocopia del documento di trasporto e del documento che comprovi l'avvenuto pagamento dei prodotti destinati all'approvvigionamento.

5. I prodotti o le merci sottoposte al regime di cui all'articolo 26 non possono essere utilizzati per le forniture di cui al paragrafo 3, lettera b).

6. L'articolo 23 si applica *mutatis mutandis*.

7. Il terzo mese di ogni semestre gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti ai quali sono state applicate le disposizioni del presente articolo nel corso del semestre precedente, nonché gli importi versati nei casi previsti dal paragrafo 3, lettera b). La Commissione è tenuta ad informarne gli altri Stati membri. »

2. È inserito quale allegato IV l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1987.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

<p>1. Esportatore (Nome, indirizzo completo, Stato membro) (traduzione)</p>	<p>CERTIFICATO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE NAVI E DEGLI AEROMOBILI NEI PAESI TERZI (traduzione)</p>		
<p>2. Deposito di approvvigionamento (Nome, indirizzo completo, paese terzo) (traduzione)</p>	<p>Nota (traduzione): Il presente formulario deve essere compilato a macchina o a mano in maniera leggibile e indelebile (traduzione)</p>		
	<p>3. Stato membro d'esportazione (traduzione)</p>		
<p>5. Nome e bandiera della nave (traduzione) o numero di immatricolazione dell'aeromobile (traduzione)</p>		<p>4. Paese di destinazione (traduzione)</p>	
	<p>6. Tipo, numero e data del documento di esportazione (traduzione) rilasciato dall'ufficio doganale (traduzione)</p>		
<p>7. Tipo e data del documento di trasporto (traduzione)</p>			
<p>8. Marchi e numeri, quantità e natura dei colli — Designazione delle merci (traduzione)</p>	<p>9. Massa lorda ⁽¹⁾ (traduzione)</p>	<p>10. Quantità netta ⁽¹⁾ (traduzione)</p>	
	<p>11. VISTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI DEL PAESE IN CUI L'APPROVVIGIONAMENTO HA LUOGO (traduzione) Si certifica che le merci sopra indicate (traduzione) A. sono state consegnate a bordo della nave o dell'aeromobile indicati nella casella 5 ⁽²⁾ (traduzione) B. si trovano nel deposito figurante nella casella 2 e saranno utilizzate esclusivamente a fini di approvvigionamento ⁽²⁾ (traduzione) Osservazioni (traduzione)</p>		
<p>Lugo e data (traduzione)</p>	<p>Firma e timbro delle autorità doganali (traduzione)</p>		

⁽¹⁾ Chilogrammo od altra unità di misura (traduzione).

⁽²⁾ Cancellare la dicitura non applicabile (traduzione).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1181/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2220/85 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 paragrafo 5, l'articolo 8 paragrafo 4, l'articolo 12 paragrafo 2, l'articolo 15 paragrafi 3 e 5 e l'articolo 16 paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli ed altre disposizioni contenute nei regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato che, nelle loro modalità di applicazione, prevedono la costituzione di una cauzione,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

Visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1338/86⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3128/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e la favette⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/86⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 90/87⁽¹²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹³⁾ prevede l'incameramento di una parte della cauzione in funzione dell'importanza dell'esigenza non soddisfatta; che il mancato rispetto di un'esigenza subordinata è assimilabile, quanto alla sua importanza, al ritardo nella presentazione della prova dell'adempimento di tutte le esigenze principali; che pertanto in entrambi i casi le conseguenze dovrebbero essere le stesse; che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2220/85;

considerando che per evitare qualsiasi dubbio va precisato in ogni contesto se si deve prendere in considerazione un caso di forza maggiore;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, occorre apportare talune modifiche per rendere più chiaro il testo del regolamento (CEE) n. 2220/85 e modificare il campo di applicazione di certe disposizioni; che occorre al contempo correggere un errore presente nel testo olandese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2220/85 è modificato come segue:

1. L'articolo 19 è modificato come segue:

- a) Nel testo del paragrafo 1 della versione olandese il termine « waarborg » è sostituito dal termine « zekerheid »;
- b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Quando il termine stabilito per provare il diritto definitivo all'assegnazione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente applica immediatamente la procedura di cui all'articolo 29.

In caso di forza maggiore il termine può essere prorogato.

Tuttavia, nei casi in cui la normativa comunitaria lo prevede, la prova può essere presentata dopo il termine suddetto, contro rimborso parziale della cauzione. »

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 2.

⁽⁹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽¹²⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12.

⁽¹³⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

2. All'articolo 20 viene aggiunto il seguente paragrafo 6 :

« 6. Ai fini del presente titolo per « parte relativa alla cauzione » si intende la parte della cauzione corrispondente al quantitativo per il quale un'esigenza non sia stata soddisfatta. »

3. All'articolo 22, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo :

« 1. La cauzione è interamente incamerata per il quantitativo per il quale un'esigenza principale non sia stata soddisfatta, a meno che tale inosservanza sia imputabile ad una causa di forza maggiore.

2. Un'esigenza principale è considerata non soddisfatta se la relativa prova non è fornita entro il termine prescritto, a meno che la mancata presentazione di tale prova entro il termine prestabilito sia imputabile ad una causa di forza maggiore. In tal caso è immediatamente avviata la procedura di cui all'articolo 29 per l'incameramento della cauzione.

4. All'articolo 22, il testo del paragrafo 4 è completato dal seguente testo :

« . . . , a meno che la mancata presentazione della prova entro il termine prestabilito sia imputabile ad una causa di forza maggiore ».

5. All'articolo 24, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Il mancato rispetto di una o più esigenze subordinate comporta l'incameramento di una somma pari

al 15 % della parte relativa alla cauzione a meno che tale inosservanza sia imputabile ad una causa di forza maggiore. »

6. Il testo dell'articolo 25 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 25*

Se viene fornita la prova che tutte le esigenze principali sono state soddisfatte, ma non lo sono state un'esigenza secondaria e un'esigenza subordinata, si applicano gli articoli 23 e 24 e la somma totale da incamerare è pari a quella incamerata in applicazione dell'articolo 23, maggiorata del 15 % della parte relativa alla cauzione. »

7. Il seguente titolo viene inserito dopo l'articolo 26 :

« **TITOLO VI**

Disposizioni generali ».

8. Dopo l'articolo 28 viene soppresso il seguente titolo :

« **TITOLO VI**

Disposizioni generali ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il disposto dell'articolo 1, paragrafo 6 si applica esclusivamente alle cauzioni costituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1182/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1987

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75⁽¹⁰⁾, ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85⁽¹²⁾, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 625/87⁽¹⁴⁾;

considerando che, per quanto concerne i prodotti della sottovoce 07.06 A, il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza da paesi terzi e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 rela-

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁶⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽⁹⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.⁽¹⁰⁾ GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.⁽¹²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.⁽¹³⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽¹⁴⁾ GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 102.

tivo alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo può essere uguale al 6 % ad valorem ed ha previsto a tale scopo la modifica della tariffa doganale comune ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista

dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A I	43,95	195,52 ⁽¹⁾	193,71 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
07.06 A II	46,97	198,54 ⁽¹⁾	193,71 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
11.01 C ⁽²⁾	85,15	357,98	351,94
11.01 D ⁽²⁾	190,07	283,92	277,88
11.01 E I ⁽²⁾	14,82	343,20	337,16
11.01 E II ⁽²⁾	8,00	194,08	191,06
11.01 F ⁽²⁾	90,92	229,70	226,68
11.01 G ⁽²⁾	33,48	199,51	196,49
11.02 A II ⁽²⁾	88,26	341,65	335,61
11.02 A III ⁽²⁾	85,15	357,98	351,94
11.02 A IV ⁽²⁾	190,07	283,92	277,88
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	14,82	316,20	310,16
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	14,82	343,20	337,16
11.02 A V b) ⁽²⁾	8,00	194,08	191,06
11.02 A VI ⁽²⁾	90,92	229,70	226,68
11.02 A VII ⁽²⁾	33,48	199,51	196,49
11.02 B I a) 1 ⁽²⁾	73,34	315,85	312,83
11.02 B I a) 2 aa)	107,30	160,49	157,47
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	187,05	280,90	277,88
11.02 B I b) 1 ⁽²⁾	73,34	315,85	312,83
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	187,05	280,90	277,88
11.02 B II a) ⁽²⁾	25,11	270,40	267,38
11.02 B II b) ⁽²⁾	63,77	251,00	247,98
11.02 B II c) ⁽²⁾	10,83	302,72	299,70
11.02 B II d) ⁽²⁾	50,80	311,24	308,22
11.02 C I ⁽²⁾	29,60	324,68	321,66
11.02 C II ⁽²⁾	76,11	301,34	298,32
11.02 C III ⁽²⁾	115,92	494,84	488,80
11.02 C IV ⁽²⁾	166,60	250,03	247,01
11.02 C V ⁽²⁾	10,83	302,72	299,70
11.02 C VI ⁽²⁾	50,80	311,24	308,22
11.02 D I ⁽²⁾	19,96	208,08	205,06
11.02 D II ⁽²⁾	49,61	193,20	190,18
11.02 D III ⁽²⁾	47,85	202,45	199,43
11.02 D IV ⁽²⁾	107,30	160,49	157,47
11.02 D V ⁽²⁾	8,00	194,08	191,06
11.02 D VI ⁽²⁾	33,48	199,51	196,49
11.02 E I a) 1 ⁽²⁾	47,85	202,45	199,43
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	107,30	160,49	157,47
11.02 E I b) 1 ⁽²⁾	93,94	397,08	391,04
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	210,52	314,80	308,76
11.02 E II a) ⁽²⁾	35,94	367,91	361,87
11.02 E II b) ⁽²⁾	88,26	341,65	335,61
11.02 E II c) ⁽²⁾	14,82	343,20	337,16
11.02 E II d) 1 ⁽²⁾	155,30	390,97	384,93
11.02 E II d) 2 ⁽²⁾	59,79	352,79	346,75
11.02 F I ⁽²⁾	35,94	367,91	361,87
11.02 F II ⁽²⁾	88,26	341,65	335,61
11.02 F III ⁽²⁾	85,15	357,98	351,94
11.02 F IV ⁽²⁾	190,07	283,92	277,88

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 F V ⁽²⁾	14,82	343,20	337,16
11.02 F VI ⁽²⁾	90,92	229,70	226,68
11.02 F VII ⁽²⁾	33,48	199,51	196,49
11.02 G I	18,50	156,82	150,78
11.02 G II	9,70	146,52	140,48
11.04 C I	46,97	198,54	191,89 ⁽⁵⁾
11.04 C II a)	28,41	297,97	273,79 ⁽⁵⁾
11.04 C II b)	28,41	322,12	297,94 ⁽⁵⁾
11.07 A I a)	40,45	368,73	357,85
11.07 A I b)	32,97	278,26	267,38
11.07 A II a)	89,11	358,91 ⁽⁴⁾	348,03
11.07 A II b)	69,33	270,92	260,04
11.07 B	79,00	313,94 ⁽⁴⁾	303,06
11.08 A I	28,41	297,97	277,42
11.08 A II	156,87	328,52	297,69
11.08 A III	57,09	418,84	398,29
11.08 A IV	28,41	297,97	277,42
11.08 A V	28,41	297,97	138,71 ⁽⁵⁾
11.09	247,78	905,50	724,16
17.02 B II a) ⁽³⁾	106,97	458,57	361,85
17.02 B II b) ⁽³⁾	74,35	343,91	277,42
17.02 F II a)	107,46	475,80	379,08
17.02 F II b)	73,96	330,12	263,63
21.07 F II	74,35	343,91	277,42
23.02 A I a)	15,16	87,74	81,74
23.02 A I b)	25,63	181,16	175,16
23.02 A II a)	15,16	87,74	81,74
23.02 A II b)	25,63	181,16	175,16
23.03 A I	191,10	525,96	344,62

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽⁵⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1183/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1987

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori

d'oltremare⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 625/87⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽⁸⁾, dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽⁹⁾, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione⁽¹⁰⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76⁽¹¹⁾, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 61 del 26. 2. 1986, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 102.⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.⁽¹¹⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.⁽¹²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi		
		Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I) contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :			
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :			
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	10,88	40,85	29,97
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,88	820,90	810,02
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e :			
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	10,88	104,54	93,66
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,88	884,59	873,71
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 30 % e :			
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	10,88	198,19	187,31
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,88	978,24	967,36

REGOLAMENTO (CEE) N. 1184/87 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 1987
che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 881/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1128/87 ⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 881/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 110 del 25. 4. 1987, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi ⁽¹⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Basmati ⁽⁴⁾
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	—	352,36	172,58	—
	2. a grani lunghi	—	380,63	186,71	285,47
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	—	440,45	216,62	—
	2. a grani lunghi	—	475,79	234,29	356,84
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	13,05	544,71	260,43	—
	2. a grani lunghi	12,97	679,17	327,70	509,38
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	13,90	580,12	277,71	—	
2. a grani lunghi	13,90	728,08	351,69	546,06	
III. Rotture		82,92	209,19	105,59	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

⁽⁴⁾ Il prelievo è applicabile al riso Basmati che beneficia del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1185/87 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/87 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 110 del 25. 4. 1987, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1186/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1987

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 829/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, che fissa, per la campagna 1987, i prezzi di riferimento dei pomodori⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 197,27 ECU per 100 kg netti per il mese d'aprile 1987;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali

corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, primo trattino, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 829/87;

considerando che per i pomodori originari delle isole Canarie il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti pomodori;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 5 del protocollo n. 2, allegato all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁷⁾, il regime applicabile agli scambi dei prodotti compresi nell'allegato II del trattato CEE tra le isole Canarie da una parte, e la Comunità dall'altra è il regime generale che la Comunità applica negli scambi esterni;considerando che, in virtù dell'articolo 4 del suddetto protocollo, i prodotti elencati nell'allegato A, tra cui i pomodori, beneficiano di un regime preferenziale, entro i limiti del contingente tariffario aperto dal regolamento (CEE) n. 4044/86 della Commissione⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'importazione di pomodori (sottovoce 07.01 della tariffa doganale comune), originari delle isole Canarie, è riscossa una tassa compensativa il cui importo è fissato a:

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 8.

- 19,85 ECU/100 kg peso netto per i quantitativi compresi nei limiti del contingente tariffario aperto dal regolamento (CEE) n. 4044/86;
- 20,68 ECU/100 kg peso netto per gli altri quantitativi.

Tuttavia, per i quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CEE) n.

4044/86, la tassa non è riscossa all'importazione in Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1187/87 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 1987****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1060/87 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro;
considerando che, per i limoni freschi originari di Cipro, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1060/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.
⁽³⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1987, pag. 36.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1188/87 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 1987****recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1082/87 che istituisce una
tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna
(eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1082/87 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1123/87⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di melanzane originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁵⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 20,22 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1082/87 è sostituito dall'importo di 48,43 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1189/87 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 1987****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1099/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1099/87 della Commissione ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);
considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di pomodori originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);
considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ⁽⁴⁾,

durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 37,74 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1099/87 è sostituito dall'importo di 35,44 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1190/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1987

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione di Spagna e Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,
considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 11113/87⁽³⁾;
considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate del regolamento (CEE) n. 1113/87 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 108 del 23. 4. 1987, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 1987 che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU / 100 kg) Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0,40

REGOLAMENTO (CEE) N. 1191/87 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 1987****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1659/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1002/87⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1659/86, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile

evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaseiesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la quarantaseiesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1659/86 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 46,835 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 94 dell'8. 4. 1987, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1192/87 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 1987****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

- (¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(²) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
(³) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.
(⁴) GU n. L 112 del 29. 4. 1987, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	52,05 43,54 (¹)

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1193/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1987

che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2237/85 della Commissione, del 30 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all'importazione delle uve secche⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2237/85, la Commissione fissa un coefficiente monetario pari al divario monetario effettivo tra il tasso di conversione agricolo delle monete di uno Stato membro e il tasso centrale o, se del caso, il tasso di mercato qualora tale divario sia uguale o superiore a 2,5 punti percentuali;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2237/85 prevede che il coefficiente monetario è fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione e, successivamente, il primo lunedì dei mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio e luglio;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo minimo applicabile all'importazione di uve secche, nonché la tassa di compensazione riscossa quando tale prezzo non viene rispettato, sono

fissati dal regolamento (CEE) n. 2382/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 574/87⁽⁵⁾; che i prezzi all'importazione che figurano nell'allegato II del suddetto regolamento sono calcolati in quanto percentuali specifiche del prezzo minimo all'importazione; che, di conseguenza, il coefficiente monetario si applica tanto ai prezzi minimi all'importazione quanto ai prezzi all'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dopo che i prezzi minimi all'importazione e i prezzi all'importazione che figurano negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2382/86 modificato, sono stati convertiti nelle monete nazionali sotto indicate mediante l'applicazione del tasso di conversione agricolo, gli importi risultanti sono moltiplicati per i seguenti coefficienti:

— marco tedesco :	0,972,
— fiorino olandese :	0,972,
— dracma greca :	1,468,
— lira sterlina :	1,249,
— scudo portoghese :	1,163,
— peseta spagnola :	1,118,
— franco francese :	1,095,
— sterlina irlandese :	1,105,
— corona danese :	1,035,
— lira italiana :	1,059.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1986, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 34.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1987

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 697/87 relativa alla fornitura di una partita di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(87/246/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 697/87 della Commissione, dell'11 marzo 1987, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, è stata indetta una gara per la fornitura di 350 t di latte scremato in polvere, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾ prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un'importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 697/87 sono fissate come segue:

— partita A: 593 070 ECU (D).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 68 del 12. 3. 1987, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1987

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 840/87 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(87/247/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 840/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, è stata indetta una gara per la fornitura di 6 935 t di latte scremato in polvere, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾ prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un'importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 840/87 sono fissate come segue:

— partita B:	1 315 454 ECU (D)
— partita C:	21 345 ECU (D)
— partita K:	91 187 ECU (UK)
— partita N:	612 064 ECU (UK)
— partita Q:	25 530 ECU (D)
— partita R:	1 409 186 ECU (D)
— partita S:	2 101 309 ECU (D).

Per quanto concerne la partita O non si dà seguito alla gara.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 25. 3. 1987, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1987

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 839/87 relativa alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

(87/248/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 839/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, è stata indetta una gara per la fornitura di 1 214 t di butteroil, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;considerando che in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾ prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un'importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 839/87 sono fissate come segue:

- partita C: 65 945 ECU (B)
- partita D: 167 912 ECU (B)
- partita E: 33 826 ECU (NL).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 81 del 25. 3. 1987, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1987

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

(87/249/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 73/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 520/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b) punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che alle domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 aprile 1987, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenya, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione di quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° maggio 1987, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 30 000 t, cui si aggiunge automaticamente, se del caso, un quantitativo complementare di 8 100 t, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 486/85;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in prove-

nienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/469/CEE⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 aprile 1987, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

1. *Germania:*

- 550,0 t originarie dello Zimbabwe,
- 120,0 t originarie dello Swaziland,
- 1 280,0 t originarie del Botswana;

2. *Regno Unito:*

- 260,0 t originarie dello Zimbabwe,
- 335,0 t originarie del Botswana;

3. *Paesi Bassi:*

- 113,0 t originarie del Botswana.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di maggio 1987 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana:	15 966,0 t
— Kenya:	142,0 t
— Madagascar:	7 579,0 t
— Swaziland:	2 703,0 t
— Zimbabwe:	6 193,0 t

Articolo 3

Gli Stati membri, all'eccezione del Portogallo, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 13. 1. 1987, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 21. 2. 1987, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1987

relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale

(87/250/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10 bis, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE ha reso obbligatoria nell'etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo ;

considerando che occorre fissare le modalità di tale indicazione ;

considerando che per i prodotti delle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune tali modalità sono definite dalle disposizioni comunitarie specifiche ad essi applicabili ;

considerando che tutte le altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume rientrano nella presente direttiva ;

considerando che la direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche⁽³⁾ prevede già nell'allegato le norme comunitarie per la definizione, l'espressione e la determinazione del titolo alcolometrico volumico ;

considerando che la presente direttiva può quindi limitarsi a fissare le disposizioni da aggiungere a tali norme ;

considerando che per la determinazione delle tolleranze si deve tenere conto della natura delle diverse bevande in questione, del grado di variabilità osservato e della difficoltà tecnica di far coincidere il valore dichiarato con il valore effettivo ;

considerando la necessità di stabilire uno o più metodi di analisi comunitari per la determinazione del titolo alcolometrico volumico in tempo utile per consentire un'appli-

cazione corretta della direttiva 79/112/CEE e della presente direttiva ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva concerne l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo nell'etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume e diverse da quelle delle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

1. Il titolo alcolometrico è fissato a 20 °C.
2. Il numero corrispondente al titolo alcolometrico comprende al massimo un decimale. È accompagnato dal simbolo « %vol » e può essere preceduto dal termine « alcool » o dall'abbreviazione « alc. ».

Articolo 3

1. Le tolleranze in più e in meno concesse per l'indicazione del titolo alcolometrico e espresse in valori assoluti, sono le seguenti :

- a) bevande diverse da quelle elencate qui di seguito :
 - 0,3 % vol ;
- b) birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5 % vol. ; bevande della sottovoce 22.07 B II della tariffa doganale comune e ricavate dall'uva :
 - 0,5 % vol ;
- c) birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5 % vol., bevande della sottovoce 22.07 B I della tariffa doganale comune e ricavate dall'uva ; sidri, vini di frutta ed altri prodotti fermentati simili, derivati da frutta diversa dall'uva, eventualmente frizzanti o spumanti ; bevande a base di miele fermentato :
 - 1 % vol ;
- d) bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione :
 - 1,5 % vol ;

2. Le tolleranze di cui al paragrafo 1 si applicano senza pregiudizio delle tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la determinazione del titolo alcolometrico.

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38.⁽³⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 149.

Articolo 4

1. Gli Stati membri modificano, se necessario, la loro legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione; la legislazione così modificata si applica in modo da:

- ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi il 1° maggio 1988,
- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° maggio 1989.

2. Tuttavia, il commercio delle bevande non conformi alla presente direttiva, etichettate prima della data prevista

al paragrafo 1, secondo trattino, è ammesso fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

REGIONI
Annuario statistico 1986

L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta in questa pubblicazione le statistiche più recenti sulle caratteristiche economiche e sociali delle regioni della Comunità europea.

La presente pubblicazione riguarda:

- la popolazione e le sue strutture
- l'occupazione e la disoccupazione
- l'insegnamento, la sanità e vari indicatori sociali
- gli aggregati dell'economia
- le principali serie relative ai diversi settori dell'economia: agricoltura, industria, energia e servizi
- la partecipazione finanziaria della Comunità agli investimenti.

I principali indicatori regionali sono inoltre rappresentati in una serie di carte a colori.

233 pag., 14 carte.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

N. di catalogo: CA-44-85-412-7C-C ISBN: 92-825-5935-1

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 33 400 BFR 1 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L'EMPLOI ET LA RÉHABILITATION DU LOGEMENT EN EUROPE

La crise de la construction que connaît tendanciellement l'Europe depuis 1974/1975 s'est, aux variations conjoncturelles près, sensiblement aggravée depuis le début des années 1980.

Le bâtiment-génie civil connaît ainsi de très fortes détériorations de l'emploi puisque, en dix ans, l'industrie européenne de la construction a perdu environ le quart de ses effectifs.

Cette crise résulte pour l'essentiel du faible degré de liberté du bâtiment-génie civil en raison de trois phénomènes majeurs:

- une dépendance très forte de ce secteur vis-à-vis de la politique budgétaire et financière des pouvoirs publics et donc une autonomie relativement faible par rapport aux contraintes macro-économiques (revenu des ménages, taux d'intérêt, . . .),
- une mutation structurelle de la demande, avec le ralentissement puis la baisse des grands programmes d'équipements collectifs et industriels, en opposition avec le développement de travaux plus diffus,
- un changement de nature de l'investissement qui devient peu à peu plus «immatériel» et qui privilégie de manière croissante les dépenses de rationalisation au détriment de celles de capacité pour ce qui concerne l'investissement «matériel».

180 pages.

Langues de publication: français, allemand, anglais.

Numéro de catalogue: CB-46-86-961-FR-C ISBN: 92-825-6423-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 400 FF 62



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg